
LOTTO V
CAPITOLATO
TUTELA LEGALE
DIRIGENTI E DIPENDENTI

SIDRA S.P.A.

CONDIZIONI DI GARANZIA

NORME CONTRATTUALI

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

“Assicurato”	il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia;
“Broker”	la ditta iscritta all’Albo Nazionale dei mediatori di Assicurazione ai sensi della legge 792/84, così come modificata dal D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, cui il Contraente abbia affidata l’assistenza e consulenza nella gestione del contratto;
“Capitolato Speciale”	le norme che regolano il rapporto contrattuale ;
“Contraente”	Sidra S.p.A.
“Garanzia”	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;
“Indennizzo”	
“Indennità”	
“Risarcimento”	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
“Premio”	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
“Rischio”	la probabilità che si verifichi il sinistro;
“Sinistro”	il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
“Scoperto”	la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente;
“Società”	l’Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l’assicurazione;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Inizio della garanzia e pagamento del premio

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma restando l'efficacia e l'effetto delle garanzie indicate in polizza.

In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto.

I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Il Broker, in forza dell'incarico conferitogli tratterrà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni di sua competenza.

Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il capitale assicurato dalle altre polizze e sempre fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

L'Assicurato è comunque esonerato dal dare avviso dell'esistenza di altre assicurazioni.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, ed in particolare nel caso in cui il Contraente assumerà la gestione di servizi diversi da quelli noti al momento della nascita della polizza. In tale ipotesi, la Società concorderà, riscontrato l'aggravamento con il Contraente, l'eventuale sovrappremio. Non rientra in queste ipotesi la naturale estensione della copertura prevista dalla presente polizza.

Nel caso in cui la Compagnia si avvallesse della facoltà di recesso prevista dall'art.1890 C.C., lo stesso si intenderà riferito all'intera polizza e non alle singole coperture cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il Contraente e/o Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker incaricato entro, 30 giorni dall'avvenimento del fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Art. 8 – Diritto di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e/o il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso della Società, la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 9 – Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 30/09/2010 e/o dal giorno indicato dal Broker incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni TRE, con rateazione annuale e con facoltà di recesso alla scadenza annuale con preavviso di sessanta giorni, e senza tacito rinnovo.

In tale data, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Alla Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data. E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste dall'Art.1.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversie relative al contratto assicurativo, foro competente, è esclusivamente quello di Catania.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia viene prestata per la copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della Controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, dalla Società e/o dalla Società controllata, per i fatti ed atti connessi alla funzione esercitata per conto dell'Azienda.

La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda, della Società controllata e degli Assicurati, che in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità penale, amministrativa o civile, ovvero debbano agire in sede civile per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di Terzi, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda stessa.

La difesa in sede civile opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e/o della Società controllata, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte.

Quali per esempio:

- le spese per l'intervento di un legale per la gestione di un sinistro;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziali;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

La società rinuncia al diritto di rivalsa.

Art. 14 – Operatività della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei **cinque anni** antecedenti al giorno di decorrenza dell'assicurazione

sempreché i sinistri siano stati denunciati entro **cinque anni** dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 15 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 16 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare, a mezzo avviso scritto al Broker incaricato entro, 30 giorni dall'avvenimento del fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza, il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Successivamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, entro 90 giorni dalla data in cui ne sia venuto in possesso.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, tramite il Broker incaricato, tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 17 – Coesistenza di polizza

A integrazione e/o parziale modifica di quanto precedentemente indicato, relativamente alla garanzia prevista in polizza per le spese di difesa dell'Assicurato allo scopo di resistere alle pretese di terzi, questa opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C.T. (art. 1917 c.c., 3° comma).

Nel caso in cui la polizza di RCT/O, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.

Art. 18 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze

nell'interpretazione delle clausole di esclusione di cui agli artt. 25, 31, 33 del presente capitolato, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11 del presente capitolato.

Art.19 – Scelta del legale

L'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art. 20 – Sostituzione del legale

La Società prende atto che l'assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale, precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

Art.21 – Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro soggiorni dalla ricezione di dati. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 22 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 23 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'Ati Willis Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker S.r.l., con capogruppo la Willis Italia s.p.a. - Corso delle Province, 170 - 95128 Catania Tel. 095/2864511 Fax.095/2864522 (riferimenti e-mail: roccasalvam@willis.com; deliag@willis.com; maugeria@willis.com)

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, il ruolo di intermediario relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite l'ATI Broker ed in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Alla sopra citata Società, quale broker di questa Azienda, in forza dell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto, in misura pari al 10% sul premio imponibile, in conformità a quanto sottoscritto con il Contraente.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, fax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del fax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide, pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società nei modi e nei termini in uso nel mercato al netto delle relative provvigioni. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri;
- La Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato,

importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI GARANZIA

Art. 24 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore dell'Azienda contraente e della società controllata, oltre che degli Amministratori, dei Direttori Generali, dei Dirigenti, dei Quadri e dei Dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente e della società controllata.

L'assicurazione vale per:

- α) la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- β) la difesa nei procedimenti penali per reati dolosi; tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato (art 530 c.p.p. 1° comma) oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- χ) la difesa in sede civile in caso di azioni giudiziali di responsabilità civile da fatto illecito derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i Soci, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- δ) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- ε) le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola;
- φ) le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui l'Azienda esercita la sua attività;
- γ) azione legale e procedura arbitrale con altre società di assicurazione per contratti assicurativi relativi a incendio, furto e RCT/RCO dell'Azienda assicurata e della società controllata;
- η) la difesa in sede civile contro pretese risarcite avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- ι) Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, purché gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. Nel caso siano accertati, mediante

sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, salvo nel caso in cui il singolo Assicurato abbia aderito all'estensione di cui al successivo art. 15 bis.

La garanzia si riferisce all'assistenza legale in caso di procedimenti penali o civili per cause non dipendenti da dolo, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma b, e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte per la Contraente, salvo più restrittiva regolamentazione prevista dal C.C.N.L.

Art. 25 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art.24 "Persone e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:

- richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali) nonché per i danneggiamenti a cose, intendendosi per danni a cose anche lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto disposto in merito dall'Art.24 "Persone e rischi assicurati", lett. B;
- richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente a questi derivanti dalla Legge;
- controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa;
- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art.24 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore (o natanti) soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
- controversie contrattuali (salvo quelle espressamente indicate dall'Art.24 "Persone e rischi assicurati" lettere D, E, F) ivi compreso il recupero crediti;
- controversie di valore inferiore a Euro 258,00=;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- controversie derivanti da guasti o difetti di funzionamento di sistemi e dispositivi informatici o elettronici connessi al superamento della data di fine anno solare;
- controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;

Art. 26 - Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza operano sino ad un massimale pari ad Euro **25.000,00=(venticinquemila)** per evento.

Art. 27 – Estensione Colpa Grave (adesione facoltativa)

Sono, altresì, garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti degli Assicurati; **i componenti del C.d.A., il Direttore Generale, i Dirigenti e i dipendenti**, che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia/evento aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio.

Art. 28 – PACCHETTO SICUREZZA

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai **D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.**

nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti in cui ai D. Lgs. 626/94 – 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Estensione alle violazioni/inosservanze al **D.Lgs. 155/97** inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare

Estensione alle violazioni/inosservanze al **D.Lgs. 196/03** Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003. con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

Estensione alle violazioni/inosservanze al **D.Lgs. 22/97** riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97

Art. 29 – Estensione vertenze contrattuali e recupero crediti

A parziale deroga di quanto previsto all'art.25 del presente capitolato, le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

La presente condizione viene prestata con il limite di quattro denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'art.“Esclusioni”.

Art. 30 – Estensione controversie in materia di diritto amministrativo

A parziale deroga di quanto previsto all'art.25 del presente capitolato, le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa.

La presente garanzia opera con un massimale di Euro 5.000,00= per evento e con un massimale annuo di Euro 10.000,00=. La prestazione opera in deroga all'art.“Esclusioni”.

Tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile amministrativa contabile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, 3° comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile amministrativa contabile pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.

**SCHEDA DI OFFERTA
LOTTO V
TUTELA LEGALE
Sidra S.p.A.**

**APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER TUTELA LEGALE
PER IL PERIODO 2010-2013**

GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE	Numero di persone
Direttore generale	1
Dirigenti amministrativi e tecnici	2
Quadri	5
Impiegati	34
Operai	25

il/i sottoscritto/i (nome, cognome) _____ data e luogo di
nascita _____ residente
a _____ nella sua qualità di _____ della
Ditta _____ domicilio fiscale _____
CAP _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA / DICHIARANO

- di **OFFRIRE** per la polizza di cui sopra il premio lordo annuale di EURO _____
in cifre (.....in lettere) corrispondente al **ribasso** del _____ % (in
cifre) _____ % (in lettere) da rapportarsi al **premio lordo a base d'asta annuale**

Percentuale di ritenzione del rischio _____ %

La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d'oneri, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto.

DATA _____

FIRMA _____